


Allegato sub A) alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/09/2010



IL SINDACO
[Handwritten signature]
Chiuppano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Luca Alfidi

[Handwritten signature]

COMUNE DI CHIUPPANO
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

Approvato con deliberazioni di CC n° 13 in data 27 marzo 1992 e n° 36 in data 29 maggio 1992
Modificato con deliberazione di CC n° 10 in data 8 maggio 2008
Modificato con deliberazione di CC n° 31 del 27/09/2010

INDICE

Capo I	Norme preliminari	Pagina	3
Capo II	Procedure	Pagina	3
Capo III	Settori d'intervento	Pagina	4
Capo IV	Soggetti ammessi	Pagina	4
Capo V	Condizioni generali di concessione	Pagina	6
Capo VI	Assistenza e sicurezza sociale	Pagina	9
Capo VII	Attività sportive e ricreative del tempo libero	Pagina	13
Capo VIII	Sviluppo economico	Pagina	14
Capo IX	Attività culturali ed educative	Pagina	15
Capo X	Tutela dei valori ambientali e del patrimonio destinato ad uso pubblico	Pagina	15
Capo XI	Interventi straordinari	Pagina	16
Capo XII	Altre provvidenze	Pagina	16
Capo XIII	Disposizioni finali e transitorie	Pagina	17

Capo I Norme preliminari

Articolo 1- Finalità

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed in conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. Il Comune favorisce con appositi interventi e contributi le associazioni, nonché le società cooperative iscritte alle associazioni cooperative nazionali riconosciute dalla legge operanti nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport, delle attività ricreative del territorio nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento.
3. Il Comune può stipulare, con associazioni e con società cooperative, di cui al comma 1, convenzioni per una migliore e coordinata gestione di servizi comunali.
4. E' istituito apposito albo delle associazioni e delle società cooperative e delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, i cui requisiti di ammissione sono disciplinati dal Regolamento.
5. Il Comune può consultare i soggetti di cui all'articolo 7 come previsto dalle norme contenute nello Statuto comunale.

Articolo 2 - Diffusione

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'articolo 6 della Legge 08 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Articolo 3 - Pubblicità

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge e contestualmente trasmessi ai capigruppo.
2. Di tali atti ogni cittadino può prenderne visione, in qualunque momento; anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'articolo 7 della Legge 08 giugno 1990, n. 142.

Capo II Procedure

Articolo 4 - Termini

1. Entro il 31 luglio di ogni anno i soggetti interessati alla fruizione del contributo o altro beneficio devono farne richiesta al Comune.
2. La Giunta Comunale con propria deliberazione, in esecuzione dell'istituzione di apposito capitolo nel bilancio, determina i termini per il riparto entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio preventivo, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio,

anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della Legge 07 agosto 1990, n. 241.

3. La Giunta Comunale può rivedere e modificare, in corso d'anno il giorno delle scadenze al fine di corredarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal quarto comma dell'articolo 11 del presente Regolamento.

Articolo 5 - Piano di riparto

1. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale nella relazione previsionale e programmatica, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.
2. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'inclusione, può richiedere ulteriori approfondimenti e verifiche.

Capo III Settori d'intervento

Articolo 6 - Ambito oggettivo di operatività

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
 - a) Assistenza e sicurezza sociale;
 - b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 - d) Cultura ed informazione;
 - e) Sviluppo economico;
 - f) Tutela dei valori ambientali.
2. Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

Capo IV Soggetti ammessi

Articolo 7 - Ambito soggettivo di operatività

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore di:
 - a) persone fisiche residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;

- b) enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale;
 - c) enti privati e pubblici, siano o non persone giuridiche, che operano senza scopo di lucro ivi compresi gli enti pubblici associativi, gli enti ecclesiastici, i patronati, che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse o comunque pertinente alla comunità locale;
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.
 3. Sulla base del dettato costituzionale (articoli 3, 31, 34, 35 e 38 della Costituzione) e in piena armonia con la normativa di cui agli articoli della Legge Regionale 02 aprile 1985, n. 31 come modificata dalla Legge Regionale 10 luglio 1986, n. 26 l'Amministrazione Comunale di Chiuppano individua quegli obiettivi il cui perseguimento possa: agevolare il compito educativo delle famiglie, favorire il pieno adempimento dell'obbligo scolastico, rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere ai valori dell'istruzione della formazione professionale. A tal fine questa Amministrazione, in situazioni di disagio economico, familiare e sociale, in relazione al sistema scolastico e formativo, potrà, su richiesta degli interessati, concedere contributi per il pagamento del costo dei trasporti scolastici, delle rette della Scuola Materna, dei pasti delle mense scolastiche istituite dal Comune, dei libri di testo e altre sovvenzioni finalizzate al completamento degli studi. Per facilitare la prosecuzione degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, il Comune concede sussidi alle famiglie che presentino istanza, di regola entro il 31 luglio di ogni anno, per l'acquisto di libri e materiale scolastico e per le spese di mensa e trasporto. La misura del contributo sarà graduata in proporzione alle condizioni economiche del nucleo familiare degli utenti e potrà, in caso di necessità, coprire anche l'intero costo del servizio. Conferisce assegni e borse di studio agli studenti residenti nel territorio comunale frequentanti la Scuola Media Superiore o che abbiano conseguito la Maturità e siano iscritti al 1° anno di Università. Il Comune favorisce e sostiene le attività sportive in ambito scolastico, mettendo a disposizione, nei limiti delle possibilità, i propri impianti ed attrezzature e può contribuire alla spesa per l'organizzazione dei giochi della gioventù.
 4. Per l'eliminazione delle barriere architettoniche è disposta l'erogazione dei contributi previsti dalla Legge 09 gennaio 1989, n. 13 modificata con la Legge 27 febbraio 1989, n. 62.
 5. Gli interventi a favore degli immigrati italiani dall'estero sono regolamentati dalla Legge 30 gennaio 1990, n. 9; quelli a favore degli immigrati extracomunitari dal Decreto Legge 30 dicembre 1989, n. 416 coordinato con la Legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 39.

Articolo 8 - Asilo nido

1. Il Comune può stipulare convenzione con gli Enti che gestiscono gli Asili Nido limitrofi, al fine di favorire tale servizio alla popolazione.

Altre provvidenze in materia di assistenza scolastica

Articolo 9 - Sovvenzioni alle scuole materne private

1. A tutti i bambini è assicurata la possibilità di frequentare le scuole materne; viene salvaguardata la libera scelta delle famiglie ed è garantito agli utenti un trattamento per quanto possibile omogeneo.
2. Il Comune riconosce che le scuole materne private svolgono un pubblico servizio, costituendo una ricchezza da tutelare nell'interesse di tutta la comunità e può stipulare con esse convenzioni.
3. Le sovvenzioni alle scuole private non possono annualmente superare complessivamente il dodici per mille delle spese correnti.
4. La scuola materna privata per ottenere la sovvenzione deve:
 - a) presentare istanza entro il 30 settembre allegando il bilancio di previsione e l'ultimo consuntivo approvato;
 - b) depositare presso il Comune il regolamento o lo statuto della scuola;
 - c) osservare sotto la vigilanza dell'autorità scolastica le disposizioni che presiedono l'istituzione ed il funzionamento delle scuole materne non statali;
 - d) accettare indistintamente tutte le iscrizioni secondo le norme previste dallo Statuto, fino all'esaurimento dei posti disponibili;
 - e) osservare la vigente normativa in materia di inserimento dei bambini portatori di handicap, concordando con la Pubblica Amministrazione idonea assistenza;
 - f) presentare alla fine dell'anno scolastico una relazione illustrativa sull'andamento generale della scuola.
5. Il Comune può concorrere alle spese di straordinaria manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione o ampliamento degli immobili adibiti a scuola. A tal fine entro il 30 settembre le scuole presentano istanza corredandola del preventivo analitico dell'intervento. Il contributo è stabilito sino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, oppure del sessanta per cento se trattasi di straordinaria manutenzione e deve in ogni caso essere inferiore al sessanta per cento della sovvenzione ordinaria di quell'anno alle scuole materne. La metà del contributo viene corrisposto trenta giorni dalla dichiarazione di inizio lavori, l'altra metà entro trenta giorni dalla presentazione del consuntivo della spesa; se le opere non vengono realizzate interamente, il contributo viene proporzionalmente diminuito, con obbligo di restituzione dell'eventuale differenza già anticipata dal Comune.

Articolo 10 - Altri vantaggi alle scuole materne private

1. Il Comune può mettere gratuitamente a disposizione delle scuole materne private proprio personale, mezzi e strutture, limitatamente ad alcune ore, per le esigenze della scuola che vanno coordinate, con apposita intesa, con i servizi e le necessità comunali che in ogni caso hanno prevalenza, anche se siano sopraggiunte.

Capo V

Condizioni generali di concessione

Articolo 11 - Formalità richieste per la concessione alle persone fisiche

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'articolo 4 della Legge 04 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene, nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.
2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.
3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente dopo 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del venticinque per cento a quella preventiva o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.
4. Nei casi urgenti ed eccezionali l'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio sentito il responsabile dell'ufficio ragioneria e servizi sociali, può disporre con provvedimento scritto la concessione di buoni viveri o di somme di denaro attraverso l'economato, o di altri ausili, a favore di persone fisiche in stato di bisogno, nel limite massimo di 3/5 (tre quinti) della pensione minima per i lavoratori erogata dall'I.N.P.S..
5. Il Sindaco riferisce alla Giunta Comunale nella prima seduta utile gli interventi disposti e la stessa provvederà a liquidare la spesa, anche integrando e dando continuità all'intervento se ne ricorrano le condizioni.

Articolo 12 - Formalità richieste per la concessione ad enti

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale debbono presentare una domanda correlata da:
 - a) Statuto o dichiarazione d'intenti dell'associazione e sue finalità;
 - b) Copia del bilancio di previsione e del programma annuale di attività approvato dagli associati, per le quali si chiede l'intervento comunale nonché la localizzazione, i tempi e le fasi di attuazione del programma stesso;
 - c) Dichiarazione se si è intenzionati ad inoltrare richiesta ad altri enti per il medesimo contributo;
 - d) Presentazione del rendiconto della gestione precedente, approvato dagli associati;
2. Per gli interventi di cui al presente articolo il Consiglio Comunale, presa in esame la proposta avente ad oggetto lo stanziamento della Giunta Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, effettuerà nei relativi capitoli di spesa adeguati stanziamenti tenendo conto delle domande presentate. L'ammontare del fondo potrà essere incrementato, in caso di necessità, in sede di variazione di bilancio.

3. La liquidazione del contributo avverrà su presentazione, da parte dei richiedenti, di una relazione dettagliata sul programma svolto, le spese effettivamente sostenute, nonché le eventuali altre contribuzioni avute per lo stesso titolo. L'ammontare del contributo sarà ridotto in proporzione alle minori somme eventualmente spese rispetto a quelle inizialmente ammesse a contributo. Qualora le spese ammesse a contributo siano oggetto di altri ausili finanziari da parte di Enti Pubblici saranno decurtate dell'ammissibilità ed il contributo sarà ridotto in proporzione. La Giunta Comunale, in relazione al tipo di attività, ha facoltà di erogare acconti fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo comunale previsto. In sede di liquidazione saranno recuperati eventuali cifre versate in eccedenza, avendo la Giunta Comunale facoltà di diminuire il contributo inizialmente stabilito in proporzione alle eventuali minori spese sostenute rispetto ai programmi iniziali.
4. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
5. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 13 - Responsabilità

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazione o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazione di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo sviluppo di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato; in caso contrario il Comune potrà avvalersi sul soggetto beneficiario.
4. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 14 - Divulgazione del concorso e del patrocinio del Comune

1. Gli enti pubblici, privati, le associazioni, i comitati e le persone fisiche che ricevano contributi straordinari per l'espletamento della loro attività da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.
3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Capo VI

Assistenza e sicurezza sociale

Articolo 15 - Ratio e finalità

1. Il Comune con i servizi di assistenza sociale, nell'ambito e nel rispetto della Legge Regionale 15 dicembre 1982, n. 55, interviene per garantire al cittadino il libero sviluppo della persona e la sua partecipazione alla vita della comunità mediante il superamento dell'emarginazione causata dalle insufficienti possibilità economiche e psicofisiche.
2. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono finalizzati alla tutela delle persone e della famiglia ed in particolare:
 - a) alla protezione e tutela del bambino;
 - b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
 - f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
 - g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
3. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
 - a) all'attivazione delle eventuali istituzioni comunali preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
 - b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
 - c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;

- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.
4. Per realizzare quanto sopra il Comune potrà stipulare convenzioni con cooperative o enti che perseguano finalità sociali e assistenziali (per raggiungere le finalità del comma precedente).

Articolo 16 - Reddito minimo vitale

1. Il reddito minimo vitale è quello ritenuto necessario per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali dell'alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene e del benessere psicofisico della persona, ed è calcolato su una quota base mensile pari alla pensione minima per i lavoratori erogata dall'I.N.P.S..
2. Il reddito minimo vitale della persona sola è pari alla quota base.
3. Il minimo vitale del nucleo familiare si calcola sommando:
 - a) per il capo famiglia il cento per cento della quota base;
 - b) per ciascuno degli altri familiari il venti per cento della quota base.
4. Per i componenti del nucleo familiare che per malattia o per minorazione non siano in grado di provvedere senza l'altrui aiuto alle funzioni fisiologiche vitali, viene calcolata una somma pari al centocinquanta per cento in sostituzione della sua quota base.
5. Il canone di locazione va aggiunto nel suo reale ammontare, purchè non superi il cinquanta per cento della quota base.
6. La composizione del nucleo familiare viene rilevata d'ufficio.
7. Per l'ammissione ai servizi di assistenza sociale è necessario che:
 - a) il richiedente ed il suo nucleo familiare siano residenti nel Comune;
 - b) i componenti del nucleo familiare non siano proprietari dei beni immobili, oltre l'alloggio adeguato o automezzi che non siano strettamente necessari;
 - c) non vi siano obbligati agli alimenti in grado di provvedere.
8. Il proprietario di beni immobili, compreso l'alloggio, il cui reddito di qualsiasi tipo sia inferiore al minimo vitale determinato ai sensi del 1° comma, può essere ammesso ai servizi economici solo se con atto di rendita vitalizia, da registrare e trascrivere a sue spese, trasferisce al Comune i beni medesimi, il cui valore degli stessi sia proporzionato alle prestazioni periodiche da somministrarsi.
9. Nel caso vi siano persone tenute agli alimenti, che pur avendone la possibilità non vi provvedano parzialmente, il Comune può erogare i servizi di assistenza sociale solo eccezionalmente, dopo aver segnalato la circostanza all'autorità giudiziaria.

Articolo 17 - Servizio mantenimento inabili in istituto

1. Il servizio mantenimento inabili offre alle persone che non riescano a vivere autonomamente nel proprio ambiente la possibilità di essere ricoverate in istituto, pur non avendo mezzi finanziari sufficienti per pagare la retta richiesta.
2. Il Comune si impegna a pagare la retta nella misura non assunta da altri enti o istituzioni.
3. Il Comune concorre al pagamento delle rette per:
 - a) il ricovero di persone anziane in istituti o case di riposo;
 - b) il ricovero di disabili gravi in istituti di assistenza;
 - c) la frequenza di minori o disabili ad istituti educativo-assistenziali e/o di tipo convittuale.

4. L'intervento del Comune si attua solo nel caso in cui la persona interessata abbia il domicilio di soccorso nel Comune e la stessa e/o le persone tenute all'obbligo di prestarle gli alimenti non dispongano di risorse finanziarie sufficienti a fronteggiare, in tutto o in parte, l'onere del ricovero.
5. L'onere del ricovero fa carico:
 - a) alla persona interessata, nei limiti delle sue disponibilità finanziarie, fatta salva la conservazione a suo favore di una quota mensile di reddito per le piccole spese personali e familiari in conformità a quanto stabilito dalla Regione (Articolo 7, 3° comma, Legge Regionale 20 luglio 1989, n. 22);
 - b) alle persone tenute all'obbligo di prestare gli alimenti, qualora fruiscano di redditi superiori al minimo vitale (determinato con le modalità descritte dall'articolo 15) e limitatamente alla quota di reddito che supera tale minimo;
 - c) al Comune per la parte dell'onere non coperta dalle persone indicate alle lettere a) e b).
6. Il Comune può riservarsi la facoltà di operare recuperi nei confronti delle persone indicate alle lettere a) e b) qualora le stesse fruiscano di redditi non immediatamente disponibili, quali ad esempio i redditi certi ma futuri (come pensioni od indennità non ancora liquidate) o i redditi acquisiti attraverso la disponibilità di beni immobili o beni mobili registrati; la stessa facoltà si applica nei confronti degli eredi della persona interessata in caso di morte e limitatamente ai beni immobili o mobili registrati o non lasciati in eredità.
7. Il servizio viene erogato finchè dura il ricovero.
8. La prestazione periodica di cui al secondo comma dell'articolo quindici, può consistere anche nel pagamento delle rette della casa di ricovero, qualora l'assistito vitaliziato decida in tal senso.

Articolo 18 - Servizio di assistenza domiciliare

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) evitare forme di ricovero e di ospedalizzazione e consentire dimissioni precoci garantendo l'assistenza a domicilio;
 - b) favorire il permanere della persona nel contesto sociale di appartenenza, garantendo una serie di prestazioni di tipo domestico e infermieristico nei casi in cui si manifestino situazioni di bisogno e sia carente o assente il sostegno dei familiari;
 - c) promuovere la partecipazione alla vita sociale evitando forme di isolamento e di emarginazione.
2. Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto alle persone che si vengano a trovare in situazioni di disagio temporanee o protratte nel tempo.
3. Il servizio, pur non operando limitazioni o esclusioni, viene erogato in particolare nei casi in cui ricorrano determinate condizioni, quali ad esempio:
 - a) età avanzata;
 - b) presenza di malattie invalidanti;
 - c) reddito inferiore al minimo vitale;
 - d) assenza di parenti tenuti all'assistenza;
 - e) altre particolari situazioni familiari o personali (matri nubili, alcoolisti, tossicodipendenti, ecc.).
4. Il servizio di assistenza domiciliare si articola in una serie di prestazioni tra loro integrate quali: servizio sociale professionale, aiuto domestico e cura della persona,

fornitura pasti a domicilio, servizio lavanderia-stireria-guardaroba, servizio trasporto. Il servizio domestico comprende le seguenti prestazioni:

- a) igiene e cura della persona;
 - b) governo della casa: igiene e riassetto dell'alloggio, preparazione pasti, lavori di piccolo bucato, stiratura, riordino biancheria personale;
 - c) spese e commissioni varie;
 - d) accompagnamento in uffici e ambulatori;
 - e) prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, con esclusione degli interventi a carattere tipicamente infermieristico;
 - f) ogni altra prestazione idonea a consentire il mantenimento della persona nella vita di relazione.
5. Il servizio di assistenza domiciliare integra e coordina le proprie attività con quelle degli altri servizi socio-sanitari del territorio, al fine di garantire l'omogeneità e la globalità negli interventi.
 6. Gli utenti dei servizi di assistenza domiciliare contribuiscono all'onere delle prestazioni godute, mediante corresponsione di una quota variabile a seconda delle fasce di reddito, che verrà determinata di anno in anno.
 7. La domanda di erogazione del servizio domiciliare viene effettuata su apposito modulo, presso il servizio di assistenza sociale del Comune.
 8. L'Assistente Sociale effettua tutti i necessari accertamenti e formula la proposta per la decisione da parte della Giunta Comunale.
 9. L'Amministrazione Comunale si può avvalere di cooperative ed enti che erogano tali servizi.

Articolo 19 - Soggiorni climatici

1. Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani, minori e disabili di usufruire di periodi di soggiorno in località climatiche.
2. Il servizio intende favorire la socializzazione e la riabilitazione psicofisica, promuovendo anche attività di svago e turistiche.
3. L'Amministrazione Comunale fissa annualmente la quota a carico dei partecipanti. Possono essere erogati contributi a coloro che ne fanno richiesta e che rientrano nelle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 7, lettera a).
4. Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande, sarà accordata la priorità alle persone sole, a quelle appartenenti alle fasce di reddito inferiori e a quelle che non abbiano mai partecipato ai soggiorni climatici.

Articolo 20 – Borse lavoro

1. La Borsa lavoro è un intervento economico che viene erogato, compatibilmente con le risorse di bilancio, a persone in età lavorativa per le quali siano stati formulati da parte dei Servizi specialistici socio-sanitari e/o dal Servizio sociale comunale, progetti individuali e/o tirocini finalizzati all'inserimento lavorativo ai sensi del D. M. 25 marzo 1998, n° 142, da realizzarsi presso imprese o altri soggetti del territorio. I rapporti tra Comune, quale soggetto proponente, e il soggetto ospitante sono disciplinati da convenzione.
2. La borsa lavoro può essere a tempo pieno o a tempo parziale e può avere durata massima di un anno, rinnovabile all'esigenza per altri 12 mesi.

3. L'entità della Borsa lavoro verrà stabilita dalla Giunta comunale, sulla base della proposta avanzata dal servizio sociale comunale.

Art. 21 - Sussidi per casi straordinari

1. Il Comune può erogare sussidi a carattere continuativo o una tantum:
 - a) per le cure costose e prolungate o diete particolari i cui costi non siano sostenuti in tutto o in parte da altri enti;
 - b) per il trasporto necessario all'accesso a servizi o a prestazioni relativi ad un handicap;
 - c) per la fornitura di attrezzature o per la esecuzione di lavori indispensabili alla vita domestica;
 - d) per opere di miglioramento delle condizioni degli alloggi ed in particolare di eliminazione delle barriere architettoniche, non coperte da altri contributi;
 - e) per onoranze funebri decorose;
 - f) per l'acquisto di protesi particolari finalizzate a garantire l'autosufficienza;
 - g) per altre necessità straordinarie, da documentare con certificazioni, fatture, attestati o quant'altro sia idoneo.
2. Al fine di determinare la misura del sussidio, la spesa non ricorrente può essere suddivisa fino a dodici quote mensili.
3. Se il reddito familiare è inferiore al minimo vitale, la misura del sussidio è pari alla spesa mensile da sostenere; se il reddito è superiore al minimo vitale, il sussidio è pari alla differenza tra la spesa mensile e la parte del reddito reale che supera il minimo vitale.
4. Il sussidio continuativo non può superare la durata di un anno, eventualmente rinnovabile.

Capo VII

Attività sportive e ricreative del tempo libero

Articolo 22 - Interventi a favore di attività sportive

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e/o lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone, di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso degli impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti, sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. L'utilizzo dell'immobile denominato Centro Comunale dei Servizi e del campo polivalente annesso è disciplinato dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 149 del 30 settembre 1988, esecutiva, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
5. Il Comune può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che

possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

Articolo 23 - Disciplina della concessione dell'uso di impianti ed attrezzature comunali

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al 3° comma del precedente articolo 12 è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nullaosta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.
3. Per quanto riguarda l'utilizzo dell'immobile denominato Centro Comunale dei Servizi e al campo polivalente annesso disciplinato dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 149 del 30 settembre 1988, esecutiva, l'utilizzo degli stessi sarà disciplinato dal relativo regolamento che ne costituisce parte integrante del presente.

Capo VIII Sviluppo economico

Articolo 24

1. Le iniziative del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicazione dei prodotti locali quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi per la realizzazioni di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
 - e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro Loco e I.A.T. (Ufficio Informazione e Assistenza Turistica) e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali,

spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Art. 25 – Incentivi al commercio

1. Il Comune può erogare incentivi alle attività commerciali locali site nel territorio comunale, in tal modo sostenendo un'importante segmento produttivo ed evitando l'impovertimento urbanistico delle zone del Comune ove si svolge maggiormente la vita comunitaria.
2. Il contributo è destinato agli esercizi di vicinato che operano o che intendono operare nel territorio comunale, siano essi di nuova costituzione o provengano da altri comuni.
3. La Giunta comunale stabilisce con proprio provvedimento i criteri di erogazione del contributo con riguardo, ad esempio, all'attività merceologica svolta, al tempo di permanenza dell'esercizio, alla localizzazione dell'attività.

Capo IX Attività culturale ed educative

Articolo 26

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a. a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b. a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c. a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
 - d. a favore di soggetti che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - e. a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale incontri, convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Articolo 27 - Rinvio

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera c) del 1° comma del precedente articolo 23 si osservano le norme di cui agli articoli 11 e 12 del presente Regolamento.

Articolo 28 - Finalità richieste ai fini della concessione

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per un contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

Capo X

Tutela dei valori ambientali e del patrimonio destinato ad uso pubblico

Articolo 29

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa ed anche occasionali, per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che ne minacciano la conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

Articolo 30 - Conservazione, miglioramento del patrimonio

1. Si disciplinano gli interventi di conservazione e di miglioramento del patrimonio destinato ad uso pubblico, intendendo ivi compresi:
 - a) il restauro e la conservazione dei beni culturali/architettonici, scultorei, librari o cartacei di interesse artistico, archeologico o ambientale;
 - b) la realizzazione, la ristrutturazione o il miglioramento di opera, di particolare interesse, destinata ad uso pubblico, nonchè l'acquisto di attrezzature atte a migliorarne la fruibilità.
2. Possono beneficiare di contributi del Comune, non superiori al sessanta per cento delle spese ammesse, per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra, i soggetti elencati all'articolo 7 che si impegnino ad assicurare il pubblico utilizzo del patrimonio soggetto all'intervento.

Capo XI

Interventi straordinari

Articolo 31 - Iniziative e manifestazioni straordinarie non previste

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel

territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

Capo XII Altre provvidenze

Articolo 32 - Contributi per celebrazioni

1. Il Comune può concorrere alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, pur se si svolgono fuori del territorio comunale; può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale, anche se posti fuori del territorio.
2. I contributi di cui al 1° comma non possono superare annualmente la misura del cinque per mille delle spese correnti previste dal bilancio.

Articolo 33 - Contributi per manifestazioni religiose

1. Il Comune può intervenire nella misura massima del cinque per mille a favore dei Comitati promotori di manifestazioni religiose di antica tradizione o di grande richiamo popolare o di particolare rilievo.

Articolo 34 - Vantaggi economici da spese di rappresentanza

1. Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità quali:
 - a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici;
 - b) servizi di ristoro, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;
 - c) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità;
 - d) ogni altra piccola utilità.
2. Le spese annue di rappresentanza non possono essere superiori all'otto per mille delle spese correnti complessive previste in bilancio.

Capo XIII Disposizioni finali e transitorie

Articolo 35 - Norme finali

1. Qualsiasi forma di intervento economico da parte del Comune per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente prevista dal presente Regolamento, deve essere ricondotta allo stesso oppure deve essere disciplinata da un provvedimento a carattere generale.
2. Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, sono regolate dai relativi provvedimenti tariffari, la

contribuzione deve rispettare in qualsiasi modo i vincoli legislativi o regolamentari previsti per tali servizi.

3. Ottenere agevolazioni, esenzioni, riduzioni tributarie e tariffarie nei limiti riconosciuti dalla legge o dai regolamenti è un diritto.
4. Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari, i contributi ed i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente Regolamento.
5. L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente Regolamento, è comunque subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio; qualora i fondi, anche modificati nel corso dell'esercizio, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si fa luogo ad una riduzione proporzionale dei benefici, ivi compresi quelli già concessi ma non erogati e rispettando i criteri di precedenza eventualmente stabiliti al momento dell'approvazione della concessione del finanziamento del beneficio economico.
6. La Giunta Comunale predispose ogni anno una relazione riepilogativa dei provvedimenti che sono adottati in attuazione del presente Regolamento e la allega al rendiconto.

Articolo 36 - Sostituzione di atti e regolamenti

1. Il presente Regolamento sostituisce i regolamenti comunali vigenti o altri atti comunali che comunque disciplinino i benefici previsti dall'articolo 1.

Articolo 37 - Disposizione finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo.

Il Segretario Comunale dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione e la diffusione ai soggetti previsti dall'articolo 6 del presente Regolamen